

COMUNE DI BERZO SAN FERMO PROVINCIA DI BERGAMO

Via Mons. Trapletti n. 15 – 24060 Tel. 035/821122 – Fax 035/821442 P.I. e C.F. 00566590162

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 32

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).

L'anno duemiladodici addi ventotto del mese di settembre alle ore 20,45 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalila' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

TRAPLETTI LUCIANO CAMBIANICA EDOARDO MICHELI DANIELE RIBOLI MONIA LUSINI ELISABETTA GAINI ANDREA	SINDACO CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE	Presente Presente Presente Presente Presente Presente
VITAGLIANO RAFFAELE CUNI SERENA	CONSIGLIERE	Presente
TARIBELLO CLAUDIO	CONSIGLIERE CONSIGLIERE	Presente Presente
CHIGIONI RENZO AGAZZI GIANFRANCO	CONSIGLIERE CONSIGLIERE	Presente Presente
VAERINI GIULIANO MICHELI SILVIA	CONSIGLIERE CONSIGLIERE	Presente Presente

Totale presenti 13 Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Rosati Dott. Leonida il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Trapletti Luciano nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 (c.d. "Federalismo fiscale municipale") è stata prevista l'istituzione, a decorrere dall'anno 2014 dell'imposta municipale propria (art. 8 e ss);
- con D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214, è stata disposta (all'art. 13) l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 con sua applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 23/2011, in quanto compatibili, e alle disposizioni del medesimo art. 13 del D.L. 201/11.
- con il D.L. 16/2012 e con la relativa legge di conversione sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 23/11 e al D.L. 201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria;

Ritenuto necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l'applicazione dell'imposta nel comune di Berzo San Fermo, esercitando la potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, così come previsto dall'art. 14 comma 6 dello stesso D.Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 13, comma 13 del D.L. 201/11;

Visti:

- gli articoli 52 del D.Lgs. n. 446/97 e art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 sui poteri regolamentari del Comune, nonché –in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU- gli articoli 14 comma 6 del D.Lgs. 23/11 e art. 13 comma 13 del D.L. 201/11;
- il D.Lgs. 30.12.1992 N. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobli;
- l'art. 53 comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate deli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, purchè approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esericizio;
- il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art. 13 del D.L. 201/11 introdotto dalla legge di conversione del D.L. 16/12-, in cui è previsto che i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 31 ottobre 2012, in deroga a quanto rpevisto dagli articoli 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 1 comma 169 del D.Lgs. 296/06;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica-contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

Acquisito, altresì, il parere del Segretario Comunale in ordine alla conformità del presente atto alle normative vigenti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1. di approvare il nuovo "Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), allegato alla presente quale parte integrante;
- 2. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dall'01.01.2012;
- 1. Dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI BERZO SAN FERMO PROVINCIA DI BERGAMO

Via Mons. Trapletti n. 15 – 24060 Tel. 035/821122 – Fax 035/821442 P.I. e C.F. 00566590162

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
- 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.

Art. 2 – Abitazione principale – definizione

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Art. 3 - Pertinenze dell'abitazione principale

- 1. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate.

Art. 4 – Agevolazione relative all'abitazione principale

- 1. Sono soggette alla stessa aliquota e detrazioni previste per l'abitazione principale:
 - a) La ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta;
 - b) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione;

Art. 5 - Agevolazioni e relativi adempimenti

1 Nell'atto deliberativo con il quale vengono stabilite le aliquote e la detrazione di imposta vengono individuati gli adempimenti da effettuarsi da parte dei contribuenti interessati alle agevolazioni previste dal presente regolamento.

Art. 6 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

- La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
- 2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
- 3. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente alcun vincolo. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non fatte oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.
- 4. Ai fini della presenta imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e della successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.
- 5. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.

Art. 7 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

- 1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
- 2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 8 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222., si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 9 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

- 1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
- 2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
- 3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base de reddito dominicale del terreno.
- 4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
- 5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 10 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 11 – Attività di controllo ed interessi moratori

- 1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 12 – Rimborsi

- 1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 11, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- 2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 15.

Art. 13- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 14 - Incentivi per l'attività di controllo

- 1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.
- 2. La definizione della percentuale da ripartire e le relative modalità attuative viene demandata a successivo atto della Giunta Comunale.

Art. 15 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1ºgennaio 2012.

INDICE

Art. 1 - Oggetto		
Art. 2 – Abitazione pricipale definizione		
Art. 3 - Pertinenze dell'abitazione principale		
Art. 4 - Agevolazione relativa all'abitazione principale		
Art. 5 - Agevolazioni e relativi adempimenti		
Art. 6 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili		
Art. 7 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli		
Art. 8 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali		
Art. 9 – Aree fabbricabili divenute indeficabili		
1 4 4 6 7 7		
Art. 10 - Versamento effettuati da un contitolare Art. 11 - Attività di controllo ed interessi moratori Art. 12 - Rimborsi		
Art. 12 - Rimborsi		
Art. 13 - Attività di recupero		
Art. 14 - Incentivi per l'attività di controllo		
Art. 15 – Versamenti minimi		
Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento		

ANNULLATO

ANNIIII

PARERI ED ATTESTAZIONE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto il suesteso atto, certifica che il medesimo risulta assunto in conformita' alle normative vigenti, allo Statuto ed ai Regolamenti attinenti la materia.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rosati Vott. Leonida

IL SINDACO
Frapletti Iniciand



IL SEGRETARIO COMUNALE Rosati Dott Leonida

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal **26 UII. 2002** vi rimarrà quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Addi, 26 011, 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE Rosati Dott. Leonida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE Rosati Dott. Leonida

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addi, 26 OTT. 2012

ESEGRETARIO COMUNALE Rosatt Dott. Leonida